

## Orientamento giurisprudenziale sull'imposizione del “vincolo indiretto” | art. 45 del D.lgs. n. 42 del 2004

*Data di pubblicazione: 02/10/2014*

Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3355, del 3 luglio 2014 avente ad oggetto le prescrizioni di tutela indiretta di cui all'articolo 45, D.Lgs. 42/2004.

Il Giudice di secondo grado, rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ribadito che *“l'imposizione del “vincolo indiretto” disciplinato dall'art. 49 del d.lgs. n. 490 del 1999, e oggi dall'art. 45 del D.lgs. n. 42 del 2004, costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo quando l'istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità anche per l'insussistenza di un'obiettiva proporzionalità tra l'estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico, e si basa sull'esigenza che lo stesso sia valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso accomunati dall'appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale. Il c.d. “vincolo indiretto”, inoltre, non ha contenuto prescrittivo tipico, per essere rimessa all'autonomo apprezzamento dell'Amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all'ottimale protezione del bene principale – fino all'inedificabilità assoluta –, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall'obiettivo di prevenire un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità dei beni, difesa della prospettiva e della luce, cura delle relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale che si estende fino a comprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui manomissione si stimi potenzialmente idonea ad alterare il complesso delle condizioni e caratteristiche fisiche e culturali connotanti lo spazio circostante.”*

Nel caso di specie, si trattava di vincolo di tutela indiretta su terreni circostanti una villa storica; la ditta proprietaria dell'area inclusa deduceva l'illegittimità del decreto impositivo del vincolo di tutela indiretta – o meglio, di prescrizioni di tutela indiretta - lamentando l'illogicità e sproporzionalità dell'estensione del vincolo nonostante le specifiche osservazioni presentate dal precedente proprietario sull'inesistenza di reali interferenze con la veduta della villa. Il Giudice, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l'appello sostenendo, tra l'altro, che l'accertata appartenenza dell'area all'unitario contesto territoriale, con conseguente necessità di conservarne integri, per ragioni di visibilità i tratti distintivi attraverso l'introduzione di limiti all'attività edificatoria, la rendeva per ciò solo assoggettabile al regime vincolistico, indipendentemente dall'addotta sussistenza di asseriti ostacoli alla visibilità parziale o totale dell'area rispetto al bene tutelato.

La medesima Sezione si era peraltro già espressa in tal senso con sentenza n.1748 del 11 aprile 2014, precisando che le misure previste dall'art. 45 del D.lgs.42/2004 *“a salvaguardia delle condizioni di ambiente e decoro delle cose immobili tutelate dalla stessa legge, vanno stabilite con riguardo alla globale consistenza della cosiddetta cornice ambientale, la quale, pertanto, si estende fino a comprendere ogni immobile, purché in prossimità del bene monumentale, che sia con questo in tale relazione che la sua manomissione sia idonea ad alterare il complesso di condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio ad esso circostante (cfr., ex plurimis, CdS, VI, 2.3.1999 n. 233)”* e che tale valutazione *“costituisce apprezzamento di natura discrezionale non sindacabile in sede di legittimità se non per macroscopica incongruenza e illogicità (CdS, VI, 4.11.1996 n. 1437)”*.